ACCORDO QUADRO

per la fornitura in acquisto di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

ID procedura Sintel 209170530

CIG DERIVATO PER AQ:

Lotto 5 BC47D992B0

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, CAP 36100, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 1148 dello 02/07/2026, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**",

e

Medival S.r.l., con sede legale in Padova (PD), CAP 35129, Via San Crispino n. 33, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Padova al n 00759430267, REA PD-178359, C.F. 00759430267, P. IVA 01630000287, in persona della Sig.ra Claudia De Benetti Valeggia [redacted] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 1900 del 23/10/2025 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in n. 9 lotti, per l'affidamento della fornitura, in accordo quadro, di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per un periodo di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per 12 mesi, ed eventuale opzione di acquisto di dispositivi medici analoghi;
- tenuto conto della necessità di disporre di una pluralità di opzioni alternative per rispondere in maniera massimamente adeguata alle necessità terapeutiche dei pazienti, è stato disposto di aggiudicare la fornitura mediante accordo quadro, senza rilancio di un nuovo confronto competitivo, ex art. 59, co. 4, lett. a), del D.lgs. 36/2023, allo scopo di individuare più operatori economici che, sulla base delle risultanze della gara, siano idonei ad eseguire la fornitura richiesta e con i quali verrà stipulato l'accordo quadro, secondo le seguenti percentuali minime e massime di fornitura, per tutti i lotti:

Posizionamento in graduatoria	Quantitativi minimi di fornitura	Quantitativi massimi di fornitura
Prima in graduatoria	20%	100%
Successivi posizionamenti	0%	80%

- nei documenti di gara è stato precisato che l'acquisto di prodotti da uno dei fornitori in graduatoria avverrà sulla base del criterio della scelta clinica, in relazione alle specifiche esigenze, ferma la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti
- l'importo a base d'asta biennale totale è stato fissato in € 306.883,00, di cui € 4.788,00 per il lotto 5, con costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze pari ad € 0,00;

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026
Firmato digitalmente da POSSAMAI Sandro il 13/08/2026 12:02

- la gara è stata espletata sulla piattaforma telematica Sintel, con ID 209170530 e CIG B8C76CF76D per il lotto 5;
- con Delibera n. 1148 dello 02/07/2026, il lotto 5 è stato aggiudicato alla società Medival S.r.l., come sopra rappresentata, quale quarta classificata in graduatoria;
- è stata accertata l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Accordo Quadro;
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante dell'Accordo Quadro e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica e dal Listino Prezzi;
- dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti;
- dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, perfezionato in data 09/10/2025.

Le premesse suesposte formano parte integrante dell'Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la fornitura in acquisto di dispositivi per pazienti portatori di protesi fonatoria e per altri pazienti laringectomizzati dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" di cui al lotto 5.

Art. 3 Decorrenza e durata

L'Accordo Quadro decorre dall'1/09/2026 ed avrà la durata di 24 mesi, con facoltà per la Committente di rinnovo per 12 mesi.

Art. 4 Corrispettivo

I prodotti da fornire e i relativi prezzi sono analiticamente indicati nell'Offerta Economica. Gli importi minimi e massimi dell'Accordo Quadro sono di seguito indicati:

Lotto	CIG	Descrizione lotto	Posizione in graduatoria	Ditta offerente	Prodotto offerto	Importo minimo biennale AQ IVA esclusa	Importo massimo biennale AQ IVA esclusa
5	BC47D992B0	Fascetta di fissaggio	4	Medival s.r.l.	fissatore per cannule tracheostomiche	€ 0,00 euro zero/00	€ 1.368,00 euro milletrecentosessantotto/00

Aliquota IVA applicata: 4%.

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

Costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze: € 0,00 (euro zero/00).

Art. 5 Prezzi ANAC

Qualora, nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblichi il prezzo di riferimento della fornitura in appalto, l'Appaltatore dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, ex art. 1456 c.c..

Art. 6 Revisione prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
La variazione dei costi e dei prezzi sarà calcolata con le modalità indicate all'art. 15 del Capitolato d'Oneri.
Qualora la revisione dei prezzi non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, co.1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità per la Committente o per l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'Accordo Quadro. In tal caso, all'Appaltatore sarà dovuto il pagamento delle sole prestazioni esattamente eseguite

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore potrà emettere fattura per la merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.
Le Parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica dovrà essere conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed emessa secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/.
La fattura elettronica dovrà essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: UFI8LR.
La fattura elettronica dovrà essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014 e dalle successive disposizioni attuative e dovrà riportare i seguenti dati:

- descrizione dei prodotti forniti e relativa quantità
- numero e data dell'ordine della Committente
- numero e data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

In caso di fornitura di dispositivi medici, in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute 007435 del 17/03/2020, l'Appaltatore dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:
nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1/2/0 a seconda del tipo di dispositivo medico
1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro
2 per sistema o kit assemblato
0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero repertorio
nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009 o DM 23 dicembre 2013)
La Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza della normativa vigente, nazionale e regionale, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei dispositivi medici.

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

La mancata compilazione in fattura dei dati riguardanti i dispositivi medici comporterà per l'Appaltatore la decadenza dal diritto di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.
L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione del CIG comporta l'impossibilità per la Committente di procedere al pagamento della fattura.
Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi di cui all'Offerta Economica.
Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati, intestati all'Appaltatore
Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita.
A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., fatta salva l'applicazione delle penali.

Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.
I soggetti di cui al comma 1 dovranno utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.
Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore comunicherà all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG, in relazione a ciascuna transazione.
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010, come indicato nel Protocollo di legalità in vigore nella Regione del Veneto. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.
E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 8.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Art. 10 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 17 del Capitolato d'Oneri.
Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC.
In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi inutilmente i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante trattenuta sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Committente all'Appaltatore o sulla garanzia definitiva.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Committente potrà assegnare, mediante PEC, un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.
Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, l'Accordo Quadro verrà risolto.
In ogni caso, l'Accordo Quadro sarà risolto ex art. 1456 c.c. nei casi previsti dall'art. 18 del Capitolato d'Oneri.
L'Accordo Quadro sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, comunicazioni o informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dell'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste e salvo il risarcimento del danno ulteriore.
In caso si risoluzione dell'Accordo Quadro, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Appaltatore, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dall'Accordo Quadro risolto.

Art. 12 Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. n. 36/2023

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.
La Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dall'Accordo Quadro in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo Quadro e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 14 Divieto di interruzione della fornitura
E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o interrompere la fornitura senza previa disposizione della Committente. L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura in modo unilaterale neppure in caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti o controversie stragiudiziali o giudiziali.
In caso di sospensione non disposta dalla Committente, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di recedere dall'Accordo Quadro, ex art. 1456 c.c., salva l'applicazione delle penali, il risarcimento del danno ulteriore e salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 355 Codice Penale.

Art. 15 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2025 per gli anni 2026-2027-2028, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 19 del 28/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 41 del 19/02/ 2026, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità dell'Accordo Quadro.

Art. 16 Codice di comportamento dei dipendenti
Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 " Berica", ai link https://www.aulss8.veneto.it/apridoc/27ECC95C50B9478881475160C7A95C2A521. La violazione degli obblighi previsti nei codici di condotta sopra indicati costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, ex art. 1456 c.c..

Art. 17 Protocollo di legalità
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità Vigente nella Regione del Veneto, perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto, al link https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

Art. 18 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Committente e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 19 Misure anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Committente e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Committente che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318.

Art. 20 Ulteriori obblighi informativi

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri, del subappaltatore e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione dell'Accordo Quadro sino alla conclusione delle forniture, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione dell'Accordo Quadro e le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva, sia in termini di leggi antimafia e di farla presente alla Committente.

Art. 21 Subappalto e subcontratti

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell' esecuzione delle forniture le clausole previste nel Protocollo di legalità.

Art. 22 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti l'Accordo Quadro sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

a) Pec (posta elettronica Certificata). In caso di malfunzionamento:
b) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale della Committente e dell'Appaltatore.

Art. 23 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Sig.ra Lara Cazzola, infermiera professionale l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", e-mail: lara.cazzola@aulss8.veneto.it, tel. 0444-752627, nominata con Delibera n. 1148 dello 02/07/2026.

Art. 24 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito "GDPR"), il Titolare del trattamento dei dati, è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, tel 0444 753465, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.
L'Appaltatore dichiara di aver letto e compreso l'art. 31 del Capitolato d'Oneri, che costituisce informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del GDPR e presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.
Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sull'Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 26 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accodo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"
Il Direttore
UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica
Dott. Sandro Possamai

Medival S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Claudia De Benetti Valeggia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente i seguenti articoli dell'Accordo Quadro:

Art. 4 Corrispettivo,
Art. 5 Prezzi ANAC
Art. 6 Revisione prezzi,
Art. 10 Penali,
Art. 11 Risoluzione,
Art. 12 Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. n. 36/2023,
Art. 13 Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.,
Art. 14 Divieto di interruzione della fornitura,
Art. 17 Protocollo di legalità,
Art. 24 Trattamento dei dati,
Art. 26 Foro esclusivo.

Medival S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Claudia De Benetti Valeggia

Numero Protocollo: 0093122/26 Data Protocollo: 24/08/2026

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 53A6CB0BA9D1FE835DB7047D0C3451C9588C38B90B04104C5D1FBEBC2AA475B4

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: De Benetti Valeggia Claudia
Firma in formato pdf: SANDRO POSSAMAI
Firma in formato pdf: SANDRO POSSAMAI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0093122/26
Data Protocollo 24/08/2026
Oggetto DS 4500201A - 90981/2026 - FORNITURA PROTESI FONATORIE, ID PROCEDURA SINTEL 209170530- ACCOMPAGNATORIA MEDIVAL. FIRMA ACCORDO QUADRO MEDIVAL
Mittente MEDIVAL S.R.L. SUA SEDE
UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/

IDENTIFICATIVO SHDIK-21881

PASSWORD AXfMS

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento